REGOLAMENTO (CE) N. 2098/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante riapertura della pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea.

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.
- Il 9 ottobre 2005 la Danimarca ha chiuso la pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti la sua bandiera.
- Il regolamento (CE) n. 1170/2005 della Commissione (4) vieta la pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese o immatricolati in Danimarca.

Il 15 novembre 2005 la Svezia ha trasferito alla Danimarca 1 000 tonnellate del contingente per lo spratto nelle acque della zona CIEM IIIa. Occorre di conseguenza autorizzare la pesca dello spratto nelle acque della zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese o immatricolati in Danimarca. Il regolamento (CE) n. 1779/2005 della Commissione deve essere pertanto abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riapertura della pesca

La pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese o immatricolati in Danimarca è riaperta il 28 novembre 2005.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1779/2005 della Commissione è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

> Per la Commissione Jörgen HOLMQUIST Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi

⁽¹) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. (²) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del

ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1). GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005,

pag. 1). (1) GU L 288 del 29.10.2005, pag. 12. Divieto di pesca dello spratto per i pescherecci battenti bandiera danese.